

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Confindustria, ANCE, CGIL, CISL, UIL, UGL, Federcoordinatori, INAIL, ISPESL, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (atto n. 79)	5
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 maggio 2009.

Audizione dei rappresentanti di Confindustria, ANCE, CGIL, CISL, UIL, UGL, Federcoordinatori, INAIL, ISPESL, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposi-

zioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (atto n. 79).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 17.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.15 alle 17.40.



FEDERCOORDINATORI

Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza

Confederata CIFA – Confederazione Italiana Federazioni Autonome



Ill.mi **Onorevole Giuseppe PALUMBO**

Presidente della Commissione XII
Affari Sociali

Onorevole Silvano MOFFA

Presidente della Commissione XI
Lavoro Pubblico e Privato

Camera dei Deputati - ROMA

Varese 26 maggio 2009

Oggetto: Proposte allo schema di decreto legislativo "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" (Atto n. 79).

Illustrissimi Presidenti,

Nel ringraziarVi per la disponibilità dimostrataci, approfittiamo per chiamarvi quali "portavoce" privilegiati al fine di proporre alcuni correttivi che riteniamo indispensabili in questa fase di generale riordino e aggiustamento della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Con riferimento al testo relativo alle modifiche del DL 81/08, sottolineiamo il vivo apprezzamento della nostra Organizzazione Sindacale per le modifiche introdotte nel testo emendato dal Governo, che vanno nella direzione da Noi auspicata.

In particolare apprezziamo le modifiche riguardanti la figura del Responsabile dei Lavori che giustamente deve essere nominato dal Committente tra le figure che posseggono le competenze adeguate a ruolo, tra cui lo stesso Coordinatore.

Restano comunque alcuni correttivi che riteniamo indispensabili in questa fase di generale riordino e aggiustamento della normativa di riferimento. Il nodo in particolare è quello legato alla figura del Coordinatore al quale la Legge affida un ruolo centrale nell'ambito del cantiere, con importanti compiti di verifica, di garanzia, e connesse responsabilità per qualsiasi irregolarità venisse riscontrata in cantiere.

Purtroppo questo ruolo di centralità e di garanzia non è supportato dal riconoscimento di un'autonomia o da sistemi di garanzia che consentano al Coordinatore di adempiere fino in fondo e liberamente ai compiti affidatigli per Legge. L'assoluta DIPENDENZA dal Committente e l'essere egli stesso soggetto a verifica del proprio operato da parte degli Organi di Vigilanza lo pongono in una posizione di debolezza che porta spesso all'inefficacia della sua azione in termini prevenzionistici.



FEDERCOORDINATORI

Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza

Confederata CIFA – Confederazione Italiana Federazioni Autonome



E' anche per questo che abbiamo proposto l'eliminazione delle sanzioni a carico del coordinatore, sistema sanzionatorio che non trova riscontro in Europa.

Un secondo blocco di emendamenti, realizzato congiuntamente da una commissione tecnica Federcoordinatori – NAD Associazione Nazionale Demolitori Italiani, riguarda invece nello specifico il tema delle DEMOLIZIONI che risulta lacunoso in alcuni passaggi del DL 81/08 che ha recepito i contenuti della norma di origine che risulta ormai datata e non considera, per ovvi motivi, le innovazioni tecnologiche che nel frattempo sono state introdotte, soprattutto nel settore delle demolizioni.

Con la serie dei piccolissimi correttivi proposti si riuscirebbe ad adeguare la Norma a ciò che avviene e che è possibile realizzare ad oggi, in tutta sicurezza, nelle attività di demolizione.

Restiamo a disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento, approfondimento, discussione in merito a quanto proposto, confidando del positivo accoglimento delle poche ma qualificanti modifiche che riteniamo vadano nella direzione di una più piena e consapevole applicazione della normativa prevenzionistica in cantiere.



Fabrizio Lovato
(Presidente Nazionale)

Allegati: Schema proposte alle disposizioni correttive ed integrative ed agli articoli dal 151 al 155 D.Lgs.81-08
Breve presentazione della Federcoordinatori
Breve presentazione dell'Associazione Nazionale demolitori Italiani
Testo – Il Coordinatore per la sicurezza nei cantieri – Guida Pratica – Ed.Ipsoa Indicialia
Testo – Il Committente nei cantieri pubblici e privati – Guida – Ed.Ipsoa Indicialia
Testo – Demolizioni Civili e Industriali – Linea Guida : L'appalto – Ed. NAD

Emendamenti e proposte allo schema di decreto legislativo “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” (Atto n. 79)

Testo approvato contenuto nell’ATTO n.79	Testo con emendamenti Federcoordinatori
<p style="text-align: center;">ART. 57 <i>Modifiche all’articolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i></p> <p>1. All’articolo 89, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche :</p> <p>a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:“c) <i>responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.</i>”;</p>	<p style="text-align: center;">ART. 57 <i>Modifiche all’articolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i></p> <p>1. All’articolo 89, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche :</p> <p>a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:“c) <i>responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto. Tale soggetto, di adeguata professionalità, deve essere in possesso di attestato di frequenza ad un corso di contenuti, modalità e durata specificati all’allegato XIV. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.</i>”;</p>
<p>Note: l’indicazione del requisito di professionalità al fine d’identificare un soggetto che sia almeno in possesso di formazione adeguata al fine del corretto adempimento dei compiti previsti per il committente</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 58 <i>Modifiche all’articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i></p> <p>1.All’articolo 90 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:“5-bis. <i>La redazione del piano di sicurezza e di coordinamento non è richiesta nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI. In tali casi non si applica la disposizione di cui al comma 3 e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b) è redatto dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.</i></p>	<p style="text-align: center;">ART. 58 <i>Modifiche all’articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i></p> <p>1.All’articolo 90 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:“5-bis. <i>La redazione del piano di sicurezza e di coordinamento non è richiesta nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI. In tali casi non si applica la disposizione di cui al comma 3 e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b) è redatto dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.</i></p>
<p>Note : quanto indicato è in contrasto con l’intera proposta posta in essere con l’introduzione del comma 5-bis, la cui modifica è diretta ad impedire che sia necessario che il coordinatore per la progettazione, il quale deve comunque essere nominato in presenza di più imprese (in adempimento alla specifica richiesta del <u>dettato della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea – sentenza del 25 luglio 2008</u>), debba redigere un piano di sicurezza e coordinamento anche in caso di lavori di modesta entità. Mentre quanto indicato comporta la disapplicazione del comma 3 che recita: <i>Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.</i> Comma che istituisce la designazione del coordinatore in progettazione.</p> <p>Per chiarire meglio il concetto facciamo un esempio: Fase 1 - il committente o il responsabile dei lavori, prevista la presenza di più imprese – affida l’incarico al coordinatore per la progettazione. Fase 2 - il committente, pianificate le lavorazioni e prevista la durata, valutato che l’entità presunta dei</p>	

Testo approvato contenuto nell'ATTO n.79	Testo con emendamenti Federcoordinatori
<p>lavori è inferiore a 200 uomini-giorno e che non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, ESIME in coordinatore per la progettazione dalla redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, ma non dalla predisposizione del fascicolo di cui all'articolo 91 comma 1 lettera b).</p> <p>L'assurdo è che se il testo del comma 5-bis non viene modificato... il coordinatore per la progettazione, per interventi la cui entità presunta sia inferiore a 200 uomini-giorno e che non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, non applicando il comma 3 <u>non dovrebbe essere designato</u>.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 59 <i>Modifiche all'articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i></p> <p>1 . All'articolo 91, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche: b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: <i>"b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1."</i></p> <p>2. All'articolo 91, del decreto, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il progettista, in accordo con il coordinatore per la progettazione, prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro."</p>	<p style="text-align: center;">ART. 59 <i>Modifiche all'articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i></p> <p>1 . All'articolo 91, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche: b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1."</p> <p>2. All'articolo 91, del decreto, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il progettista, in accordo con il coordinatore per la progettazione, prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro."</p>
<p>Note : è di dubbia attuazione la proposta a che i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione - coordinino l'applicazione delle scelte, effettuate dal committente, di cui all'art.90 comma 1.</p> <p>Vediamo nel concreto cosa il committente, o il responsabile dei lavori deve attuare ai sensi dell'articolo 90 comma 1: <i>"il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche, ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente. b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro"</i>.</p> <p>La modalità con cui il committente deve conformarsi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto, non è semplice. Infatti, nella fase di progettazione dell'opera, le scelte tecniche sia nell'esecuzione del progetto, che poi successivamente nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, devono essere "filtrate" attraverso i punti che seguono:</p> <p><u>Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono (art.15 D.lgs.81-08:</u></p> <p>a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo e) la riduzione dei rischi alla fonte f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale</p>	

Testo approvato contenuto nell'ATTO n.79	Testo con emendamenti Federcoordinatori
<p>l) il controllo sanitario dei lavoratori m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza z) il regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.</p> <p>Ventun punti con cui fare i conti ed ovviamente a cui dare risposta, ma al fine di chiarire meglio il concetto, faremo un esempio per tutti.</p> <p>Se, in qualità di committente siamo impegnati nelle valutazioni relative al rifacimento delle facciate di un fabbricato, intendendo con ciò sia interventi d'imbiancatura che ripristini d'intonaco, le scelte che saremo chiamati ad attuare, e ci riferiamo ad un solo punto di quelli appena esposti, è prevedere che l'intervento debba essere svolto con l'ausilio di ponti di facciata (misura di protezione collettiva), anziché, anche se ciò costa meno, far utilizzare ad ogni singolo lavoratore un sistema di accesso e posizionamento mediante funi (mezzo di protezione individuale).</p> <p>Rispettando così il punto che prescrive <i>la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.</i></p> <p>Ma la domanda è: quali sono le attività di coordinamento che il coordinatore chiamato ad applicare ?</p> <p>il committente "prevede" nel progetto la durata dei lavori o fasi di lavoro, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro.</p> <p>Chiaramente la previsione a cui il decreto si riferisce, da valutarsi caso per caso, è relativa alle necessità specifiche a cui il committente ha assoggettato l'intervento.</p> <p>Alcuni esempi tratti dal settore privato: la ristrutturazione deve essere conclusa per settembre, perché mi sposo; oppure l'assemblea condominiale determina che gli interventi sulle facciate saranno attuati durante l'esercizio in corso, mentre la sistemazione della copertura dovrà essere eseguita nel prossimo.</p> <p>In modo analogo anche una pubblica amministrazione, anche se pur complessa, potrà indicare di aver necessità che l'opera sia conclusa entro una certa data, in quanto collegata all'ottenimento dei finanziamenti necessari.</p> <p>Anche per questi esempi la domanda rimane: quali sono le attività di coordinamento che il coordinatore chiamato ad applicare ?</p> <p>In realtà la proposta, anche se contenuta nella direttiva comunitaria 92-57-CEE, comporta nuova confusione e ambiguità nel sistema, in quanto nel nostro ordinamento i compiti previsto sono posti a carico del committente.</p> <p>L'ampia nozione di committente, identificato nel "soggetto per conto del quale l'opera è realizzata", lo individua spesso in persone del tutto sprovviste di esperienza e competenza specifica, e quindi incapaci di assolvere ai compiti imposti dalla normativa.</p> <p>Non vogliamo con questo semplificare il problema legato alle competenze del committente, ma l'analisi delle conoscenze necessarie all'assolvimento dei compiti previsti in capo a questo soggetto è semplice, in quanto il committente al fine di una sincera auto-analisi deve poter rispondere alle domande: sono in grado di svolgere questo compito? ed in caso di risposta positiva, ho il tempo necessario da dedicare a questa attività?</p> <p>La risposta, riferita a queste capacità, può essere esclusivamente sì o no... i forse in una materia così</p>	

Testo approvato contenuto nell'ATTO n.79	Testo con emendamenti Federcoordinatori
<p>complessa non sono concessi. Siamo volutamente lapidari, in quanto la richiesta posta dalla norma, non è semplicemente una "lettura", o nel migliore dei casi la "comprensione" dei principi previsti dall'art.15 del decreto, ma di scegliere attraverso quei principi. Scelte che, in alcuni casi, visto l'obiettivo sociale della questione, possono essere anche a discapito dell'interesse economico del committente stesso.</p> <p>Per concludere, facciamo rispettosamente notare che il decreto 81 all'allegato XV – contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili – 1. disposizioni generali, al punto 1.1 definizioni e termini di efficace – punto 1.1.1 lettera a), identifica precisamente un soggetto, oltre al committente, tenuto ad effettuare queste scelte - <i>“scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori”</i>.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 64 Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</p> <p>1. All'articolo 97 del decreto sono apportate le seguenti modifiche: b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 3-ter. <i>Per le attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve utilizzare personale in possesso di adeguata professionalità, in possesso di attestato di frequenza ad un corso di contenuti, modalità e durata specificati all'allegato XIV.”.</i></p>	<p style="text-align: center;">ART. 64 Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</p> <p>1. All'articolo 97 del decreto sono apportate le seguenti modifiche: b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 3-ter. Per le attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve utilizzare personale in possesso di adeguata professionalità, in possesso di attestato di frequenza ad un corso di contenuti, modalità e durata specificati all'allegato XIV.”. 3-ter. <i>Per le attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve utilizzare dirigenti, preposti o tecnici in possesso di adeguata formazione, e di attestato di frequenza ad un corso di contenuti, modalità e durata specificati all'allegato XIV.</i></p>
<p>Note: riteniamo fondamentale che il datore di lavoro possa far conto sulle proprie risorse interne, è comunque da far notare che il 95% delle imprese ha meno di 5 addetti, e raramente ha una struttura interna propria – per questo il riferimento ai tecnici – come è fondamentale che al pari del committente, il datore di lavoro quando si avvale del subappalto, si faccia affiancare da tecnici o collaboratori con una preparazione specifica al coordinamento – così come indicato all'allegato XIV.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 82 Articolo aggiuntivo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</p> <p>1. Dopo l'articolo 157 del decreto è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;">“ART. 157-bis (Sanzioni per il progettista dell'opera) “1. Il progettista dell'opera è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 91 comma 2-bis..”.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 82 Articolo aggiuntivo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</p> <p>1. Dopo l'articolo 157 del decreto è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;">“ART. 157-bis (Sanzioni per il progettista dell'opera) “1. Il progettista dell'opera è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 91 comma 2-bis..”.</p>
<p>Note: sanzione assolutamente inutile per un soggetto che è solo marginalmente citato nel decreto</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 83 Modifiche all'articolo 158 del decreto</p>	<p style="text-align: center;">ART. 83 Modifiche all'articolo 158 del decreto</p>

Testo approvato contenuto nell'ATTO n.79	Testo con emendamenti Federcoordinatori
<p style="text-align: center;"><i>legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i></p> <p>1. L'articolo 158 del decreto è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">“ART. 158 <i>(Sanzioni per i coordinatori)</i></p> <p>1. Il coordinatore per la progettazione è punito:</p> <p>a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1;</p> <p>b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 2-bis.</p> <p>2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:</p> <p>c) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;</p> <p>d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).”.</p>	<p style="text-align: center;"><i>legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i></p> <p>1. L'articolo 158 del decreto è abrogato.</p> <p style="text-align: center;">“ART. 158 <i>(Sanzioni per i coordinatori)</i></p> <p>1. Il coordinatore per la progettazione è punito:</p> <p>e) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1;</p> <p>f) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 2-bis.</p> <p>2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:</p> <p>g) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;</p> <p>h) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).”.</p>
<p>Il perchè della proposta di soppressione dell'articolo 158.</p> <p>Di primo acchito si potrebbe pensare che la modifica richieda aiuti solo alcuni coordinatori “poco professionali”, e questo è forse l'unico effetto indesiderato di questa proposta, ma lasciate che vi illustriamo qualche altro effetto.</p> <p>Pensiamo al cantiere edile, e pensiamo alle forze ed alle leggi (chiaramente non scritte) che lo governano. Da un lato abbiamo il COMMITTENTE che quando intende effettuare dei lavori si esprime principalmente su due obiettivi: meno soldi e meno tempo.</p> <p>Dall'altro lato abbiamo l'IMPRENDITORE che quando viene chiamato ad effettuare dei lavori si esprime anche Lui con due obiettivi, di cui uno non coincidente, ma conflittuale con quelli espressi dal committente: più soldi e meno tempo.</p> <p>Il coordinatore per la sicurezza nei cantieri è nel mezzo, schiacciato tra questi due enormi poteri economici. In dieci anni d'applicazione l'articolo di cui chiediamo la soppressione quali effetti positivi ha prodotto ? NESSUNO, mentre purtroppo lo spauracchio delle sanzioni ha generato una serie di risposte opposte a quelle che si era prefissato il legislatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • superficialità da parte di Committenti ed Imprenditori, coscienti della “debolezza contrattuale” dei coordinatori; • concentrazione delle risorse su aspetti documentali marginali, anziché su problematiche concrete; • coordinatori sanzionati per non aver “verificato” la mancanza di una tavola fermapiede... e l'elenco potrebbe protrarsi all'infinito. <p>Siamo convinti che la soppressione dell'articolo 158 – contravvenzioni commesse dai coordinatori – contenuto nel Decreto Legislativo 81-08 s.m.i, genererà le seguenti risposte positive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Committente si sentirà più responsabilizzato, e di conseguenza individuerà dei coordinatori capaci, perchè per Lui un coordinatore capace equivarrà a meno responsabilità sulla scelta e meno problemi su controlli e verifiche in itinere; • il coordinatore assumerà un nuovo ruolo interlocutorio con tutte le parti, anche con gli organi di vigilanza, che coinvolgerà con maggior frequenza spezzando così quella catena di “corresponsabilità percepita” che lo lega all'imprenditore. <p>Questi sono i nostri propositi, questi sono i propositi dei coordinatori che non vogliono più restare alla finestra, ma vogliono diventare parte attiva nella costruzione di una seria professionalità che abbia quale unico obiettivo la tutela delle maestranze impegnate, e di quanti gravitano nei cantieri edile.</p>	

Proposte INTEGRATIVE allo schema di decreto legislativo “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”

Attività congiunta della Commissione tecnica FEDERCOORDINATORI – NAD

Riferimento normativo	
Decreto legislativo 81/2008 - TITOLO IV CAPO II sezione VIII Demolizioni	
Testo in vigore	Testo proposto
<p>Art. 151. Ordine delle demolizioni 1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti. 2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.</p>	<p>Art. 151. Ordine delle demolizioni 1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti. 2. La successione dei lavori deve risultare da apposito progetto contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.</p>
<p><i>Con questa semplice modifica si pone l'accento sull'importanza di tale attività (parliamo di progetto) evitando che possa essere considerata alla stregua di una mera sequenza di punti.</i></p>	
<p>Art. 152. Misure di sicurezza 1. La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione. 2. E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione. 3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.</p>	<p>Art. 152. Misure di sicurezza <i>nelle demolizioni manuali</i> 1. La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione. 2. E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione. 3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.</p>
<p><i>Riferendosi proprio al contenuto dell'articolo (vedi comma 1 – attrezzature manuali) si vuole semplicemente evitare qualsiasi dubbio sull'ambito applicativo delle disposizioni</i></p>	
<p>Art. 153. Convogliamento del materiale di demolizione 1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta. 2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati. 3. L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone. 4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere</p>	<p>Art. 153. Convogliamento del materiale di demolizione <i>manuale</i> 1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta. 2. I canali suddetti, se prefabbricati, devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati. 3. L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone. 4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere</p>

<p>calato a terra con mezzi idonei. 5- Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.</p>	<p>calato a terra con mezzi idonei. 5. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.</p>
<p><i>In realtà il testo nel suo complesso non viene modificato, ma per una facilitazione di lettura il comma 5 in vigore viene inserito al posto del comma 2 dell'art. 154, ed il comma 2 dell'art. 154 viene inserito al comma 5 dell'art. 153.</i></p>	
<p>Art. 154. Sbarramento della zona di demolizione 1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti. 2. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.</p>	<p>Art. 154. Sbarramento della zona di demolizione ed abbattimento polveri 1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti. 2. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.</p>
<p><i>In realtà il testo nel suo complesso non viene modificato, ma per una facilitazione di lettura il comma 5 in vigore viene inserito al posto del comma 2 dell'art. 154, ed il comma 2 dell'art. 154 viene inserito al comma 5 dell'art. 153.</i></p>	
<p>Art. 155. Demolizione per rovesciamento 1. Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta. 2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti. 3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata. 4. Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi. 5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.</p>	<p>Art. 155. Demolizione per rovesciamento 1. Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di strutture o di parti di strutture, può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta, solo ed esclusivamente a seguito di apposita valutazione dei rischi. 2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti. 3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata. 4. Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi. 5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.</p>
<p><i>Considerate le tecnologie che giornalmente vengono sviluppate si ritiene più confacente alla norma il suo collegamento alla valutazione dei rischi anziché ad obsoleti limiti di misura</i></p>	



FEDERCOORDINATORI

Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza

Confederata CIFA – Confederazione Italiana Federazioni Autonome



PRESENTAZIONE DEL SINDACATO

FEDERCOORDINATORI-CIFA, Sindacato nazionale dei Tecnici e dei Coordinatori della sicurezza di cantiere, nasce nel 2005 con il fine di dare voce ai Coordinatori di cantiere, il cui ruolo è sempre più compresso tra committente e impresa e organi di vigilanza.

Su iniziativa di pochi volonterosi varesini che colgono la trasversalità del ruolo di Coordinatore e che si rendono conto di come il sistema ordinistico non sia in grado di offrire risposte ad una professione che espone il tecnico al costante rischio di incriminazione penale, si fonda il primo nucleo del Sindacato che raccoglie da subito l'interesse e la simpatia di numerosissimi Coordinatori.

Nel volgere di pochi anni Federcoordinatori, grazie alla propria specificità e complice l'interesse e l'attenzione posta alle tematiche della sicurezza sul lavoro, ha costruito una rete di rapporti e consensi che oltre al proliferare delle sedi territoriali, si esplica attraverso la stretta collaborazione con gli altri sindacati tecnici di riferimento quale **FEDERGEOMETRI**, **FEDERPERITI** e **FEDERARCHITETTI** e quale punto di riferimento per i Consigli Nazionali rispettivamente di Architetti e Geometri, con la Consulta dei Presidenti degli Architetti della Lombardia e con numerose altre realtà periferiche che afferiscono a vario titolo al mondo delle professioni. In tal modo Federcoordinatori costituisce il punto di riferimento privilegiato degli oltre 175.000 Coordinatori, sia direttamente, sia attraverso la mediazione delle strutture ordinistiche e sindacali che interpretano la voce, spesso eterogenea, dei professionisti.

Piace l'estrema concretezza e la progettualità del Sindacato che punta alla spasmodica ricerca di rapporti istituzionali con gli enti di vigilanza e controllo, con gli enti locali, con le Istituzioni, trova riscontro il lavoro che porta alla riqualificazione ed alla formazione continua dei Coordinatori, che si esplica attraverso l'organizzazione di partecipatissimi convegni e seminari.

Alla ricerca di un'identità propria e connotata per il Coordinatore, Federcoordinatori in questi primi anni di vita si è adoperata innanzitutto verso la prevenzione, avviando una serie di progetti, tesi ad implementare la sicurezza in cantiere, che vedano il Coordinatore come protagonista.

Un ulteriore ambito di azione del sindacato è quello legislativo, con l'intento di agire a livello di commissioni parlamentari e di ministeri al fine di porre l'attenzione sul ruolo del Coordinatore nell'ambito della sicurezza di cantiere, riconoscendone la centralità ed esaltandone l'autonomia ed il ruolo di terzietà.

Federcoordinatori sta inoltre strutturando la tutela nei confronti degli iscritti oggetto di sanzioni da parte degli organi di vigilanza, al fine, attraverso il supporto legale, di stimolare azioni di 'resistenza' e di 'opposizione' a provvedimenti ingiusti o troppo generici, allo scopo di far emergere le lacune e le incongruenze nel sistema sanzionatorio e soprattutto nella sua gestione, spesso superficiale, da parte di chi è deputato alla vigilanza istituzionale.

Piace da ultimo ricordare la nuova frontiera verso cui guarda il Sindacato dei Coordinatori, ovvero la creazione di un sistema istituzionale di rapporti e di garanzie, di supporto e di collaborazioni reciproche attualmente assente nel mondo delle professioni. Confederazione e nascita di rapporti bilaterali con i sindacati istituzionali dei professionisti, nascita e sviluppo di comitati paritetici che vedano la rappresentanza datoriale del nostro Sindacato, sviluppo di un sistema di supporti, consulenze, offerta di servizi interprofessionali rivolti espressamente ai tecnici impegnati nella sicurezza, sono solo alcuni dei temi che ci assorbono attualmente e tramite i quali intendiamo promuovere una reale consapevolezza di appartenenza e solidarietà tra tutti i professionisti che, a diverso titolo, si occupano di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in cantiere in particolare.



FEDERCOORDINATORI

Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza

Confederata CIFA – Confederazione Italiana Federazioni Autonome



Progetti ed iniziative di prevenzione

E' indubbiamente il capitolo più corposo nella breve storia del nostro sindacato e vede in itinere i seguenti progetti:

- Osservatorio Nazionale sulla figura e le attività del coordinatore e del responsabile dei lavori, condiviso e incoraggiato dal Presidente della Repubblica Napolitano, intende condividere esperienze, dati, progetti di prevenzione riguardanti il Coordinatore ed il Responsabile dei lavori attraverso la partecipazione al tavolo di Ordini Professionali, Associazioni di Coordinatori, Sindacati di professionisti, Ministero del Lavoro (direttamente e attraverso le Direzioni Provinciali del Lavoro), A.S.L. (attraverso le loro articolazioni regionali), INAIL, Enti Locali, ecc.;
- Alta Sorveglianza di Cantiere, che altro non è che una procedura, rivolta al committente, tale da garantire l'attività di controllo, prevista per legge, sull'attività del coordinatore designato. E' stata avviata la fase di sperimentazione con la Provincia di Varese e, a breve, si estenderà tale procedura ad altre realtà pubbliche e private che hanno già mostrato interesse verso la fase sperimentale;
- Regole Minime per i Coordinatori: anche in questo caso si tratta di una procedura sperimentale in corso di attuazione in provincia di Varese, con l'ASL di Varese appunto, che mira a definire i contenuti di un'attività minima indispensabile per il coordinatore al fine di attuare correttamente tutti gli adempimenti e le procedure di legge;
- Controllo degli accessi al cantiere, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, D.P.L. di Varese, che consente, attraverso la tecnologia Rfid, di verificare il numero di persone presenti in cantiere, provviste di autorizzazione. Il sistema è implementabile con altre funzioni, tra cui le verifiche in remoto e la possibilità di monitorare la presenza o meno dei d.p.i.
- Studio, redazione e divulgazione di un modello unitario e condiviso di P.O.S. tipo e della relativa lista di verifica a d uso del Coordinatore;
- Consulenza gratuita al committente presso i comuni che ne facciano richiesta (attualmente è in corso una prima fase sperimentale in alcune realtà in provincia di Milano);
- Progetto 'Cantieri Emergenti' che consiste nella sperimentazione pratica in cantiere delle procedure sulle regole minime e di quella sull'alta sorveglianza, accoppiate, con l'intento di definire una sorta di certificazione di qualità per il cantiere, almeno dal punto di vista della qualità nell'operato del Coordinatore;
- Progetto 'futuro' che vede il Sindacato impegnato in un progetto pilota con la Scuola Bosina di Varese assieme alla Direzione della Lombardia di INAIL e all'ASL di Varese, e che punta a far crescere una consapevolezza in tema di sicurezza sul lavoro negli alunni delle scuole attraverso la percezione del pericolo ed il rapporto con i genitori in quanto lavoratori, attraverso la verifica degli stimoli ricevuti in classe, riportati in famiglia, al fine di valutarne il ritorno in termini di sensibilizzazione;
- Partecipazione al comitato Paritetico per la pubblica amministrazione;
- Partecipazione all'ente bilaterale per gli studi professionali per la nascita ed il diffondersi sul territorio della figura dell'RLST degli studi professionali;
- Attivazione degli sportelli di consulenza nei comuni rivolti al Committente, per fornire gratuitamente informazioni ai cittadini su quanto deve essere intrapreso prima e durante l'avvio di un cantiere anche di semplice manutenzione ordinaria o straordinaria, al fine di ottemperare alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- Nascita e sviluppo di Comitati Paritetici in edilizia che vedano la partecipazione e la presenza attiva dei Coordinatori, costituiti con l'apporto di Federcoordinatori.



Associazione Nazionale Demolitori Italiani

PRESENTAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Nata nel 2003 per iniziativa di un piccolo gruppo di imprenditori, l'Associazione Nazionale Demolitori Italiani costituisce oggi il punto di riferimento per il settore in Italia. Grazie all'adesione alla EDA – European Demolition Association - NAD partecipa in modo attivo anche all'attività associativa internazionale. Gli scopi posti a fondamento della sua attività sono la tutela degli interessi della categoria, la crescita e la diffusione della cultura imprenditoriale, le azioni a sostegno del settore. Aderisce a Confindustria (tramite Confindustria Federvarie), a F.IN.CO ed alla EDA e nei suoi 5 anni di attività ha raggiunto un elevato grado di rappresentatività. Il fatturato delle aziende associate costituisce oltre il 50% del fatturato totale del settore, impiegando nell'indotto circa 10.000 addetti.

La validità ed affidabilità delle iniziative che caratterizzano l'attività dell'Associazione trovano conferma nella crescita costante della base associativa.

Gli obiettivi dell'associazione sono principalmente quelli di rafforzare la solidarietà delle aziende della categoria per realizzare tra loro la migliore collaborazione, intesa a garantire in ogni campo i comuni interessi. L'associazione, inoltre, rappresenta le imprese associate nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche e sociali e con ogni altra componente della società.

NAD provvede alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere; rafforza il dialogo e la collaborazione costruttiva con aziende utenti, stimolando attivamente l'attività normativa e tutelando il rispetto dei capitolati, mediante la costituzione di apposite commissioni tecniche; diffonde la conoscenza della normativa tecnica e dei metodi di controllo; divulga al mercato ed all'opinione pubblica temi inerenti la demolizione, la sicurezza.

Proprio a tal fine, NAD nel 2007 ha iniziato un'attività editoriale con la pubblicazione del volume "L'Appalto" primo di una collana dal titolo "Demolizioni civili e industriali – linee guida". Attualmente sono in preparazione altri due volumi che affronteranno tematiche inerenti la sicurezza nelle demolizioni.

Le relazioni instaurate in questi anni hanno favorito un dialogo costruttivo ed attento ai segnali del mercato. NAD si preoccupa, per esempio, di divulgare i nominativi e le

caratteristiche degli iscritti, il più largamente possibile, con tutti i mezzi appropriati, ad Enti pubblici e privati. Per questa ragione opera anche a livello di Pubbliche Relazioni, costruendo da un lato gli opportuni contatti con gli utenti ed i mezzi di opinione e comunicazione, e intessendo dall'altro rapporti con le associazioni di categoria (CONFINDUSTRIA, ANICTA, F.IN.CO.) e gli organismi affini.

La scelta nasce dalla convinzione di condividere con tali Associazioni molte problematiche, quali ad esempio la legislazione sugli appalti.

Tra gli obiettivi contenuti nel codice etico, segnaliamo: la scrupolosa osservanza della normativa ambientale; la promozione di nuove tecnologie volte a contenere la produzione di polveri, rumore e vibrazioni; la disponibilità ad intervenire nelle operazioni di primo soccorso in caso di calamità naturali o di disastri provocati dall'uomo.

Il Presidente in carica è Giuseppe Panseri (Despe S.r.l.), Vice Presidenti sono Claudio Baraldi (F.Ili Baraldi S.p.A.) e Fulvio Gotti (CM Cantieri Moderni S.r.l.), Consiglieri sono Enrico Bonaventura - DEMICED S.r.l. - Gino Mamone - ECO - GE S.r.l. - Maurizio Massaia - GENERAL SMONTAGGI S.p.A. - Piero Montalbetti - Montalbetti S.p.A. - e Paolo Trincanato - DEMONT AMBIENTE S.r.l. , Tesoriere Pietro Cosola - DEMOLSCAVI di Cosola S. & C. S.a.s. ed infine Revisore dei Conti è il Dott. Carlo Orseniga.

NAD – Associazione Nazionale Demolitori Italiani

Segreteria

dr.ssa Novella Lanza
via Petitti 16 - 20149 Milano
tel. 02 33007345
Fax. 02 33005672
e-mail: info@nad-italia.it
www.nad-italia.it

Ufficio Stampa

Maria Beatrice Celino
cell. 335 237390
e-mail: ufficiostampa@nad-italia.it

Rappresentante Rapporti Istituzionali

dr. Fabrizio Lovato
cell. 348 2501050
e-mail: istituzionali@nad-italia.it

